

- (33) La Birac ha asserito che, poiché la suddetta società mineraria bosniaca connessa alla MAL ha realizzato profitti durante il PI, la Commissione dovrebbe adeguare il costo di produzione ed il profitto della MAL nel calcolo degli indicatori economici perché il profitto della MAL è stato presumibilmente ridotto a seguito degli elevati profitti realizzati dalla sua società mineraria collegata in BiH.
- (34) Per quanto riguarda tale affermazione si osserva che gli acquisti di bauxite dalla società collegata sono stati effettuati a condizioni di mercato. Durante la verifica in loco tale questione è stata esaminata. Dato che, durante il PI, la MAL ha acquistato bauxite sia da società collegate che da società indipendenti, a circa lo stesso prezzo medio, la Commissione ha potuto constatare che gli acquisti erano stati effettuati a condizioni di mercato e che pertanto non era necessario adeguare l'andamento della redditività della MAL utilizzato nel calcolo della tendenza di cui al considerando 52 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (35) La Birac ha affermato anche che, poiché la società aveva ottenuto determinate materie prime direttamente dalla propria produzione di allumina, godeva di notevoli vantaggi competitivi rispetto alla maggior parte dei produttori dell'Unione e questo doveva essere tenuto in considerazione nei margini di pregiudizio. Questo argomento non può essere accettato. Se una società gode di un vantaggio competitivo questo dovrebbe normalmente ripercuotersi sul suo calcolo globale del dumping in termini di costi inferiori e dunque anche di un valore normale inferiore. Questo tipo di vantaggio competitivo concettualmente non ha niente a che vedere con il margine di pregiudizio. Quest'ultimo serve infatti a esaminare se un livello di dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente ad eliminare il pregiudizio. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (36) Gli utilizzatori dell'Unione hanno affermato che lo sviluppo positivo di determinati fattori di pregiudizio era stato ignorato nella valutazione provvisoria (redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) sottolineando che tutti i fattori dovrebbero essere esaminati. Tuttavia, nella valutazione del pregiudizio questi sviluppi positivi sono stati interamente analizzati. Essi sono stati presi in considerazione ma non considerati decisivi in questo caso, per le ragioni esposte nei considerando da 52 a 60 del regolamento provvisorio. Tale argomentazione è stata quindi respinta.
- (37) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 44 a 64 del regolamento provvisorio.
- 6.5. Conclusioni relative al pregiudizio**
- (38) Di conseguenza, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 65 a 69 del regolamento provvisorio.

7. NESSO DI CAUSALITÀ

- (39) Un utilizzatore che ha collaborato ha affermato che l'analisi del nesso di causalità è errata perché la Commissione dichiara di aver individuato un temporaneo miglioramento di taluni fattori di pregiudizio nel PI (2009). Tale utilizzatore non concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la maggiore redditività nel 2009 rispetto al 2008 sia il risultato di sviluppi temporanei di breve durata che non si ripeterebbero nel 2010.
- (40) In merito a tale affermazione si osserva che le argomentazioni dell'utilizzatore sono semplici dichiarazioni non sostenute da nessun elemento di prova. La posizione della Commissione è invece suffragata da informazioni presentate dai produttori dell'Unione durante l'inchiesta sia nella fase provvisoria che in quella definitiva. Le informazioni presentate in vista dei sopralluoghi di verifica sono state verificate in loco. Il previsto deterioramento dei margini di profitto successivo al PI previsto dalla Commissione è confermato anche dai dati per l'intero 2010 forniti da due produttori dell'Unione. Tale argomentazione è perciò respinta.
- (41) La Birac ha contestato la conclusione provvisoria relativa all'impatto delle importazioni dai paesi terzi. Secondo l'analisi della Commissione riportata nel regolamento provvisorio, considerando 77, la Birac era comunque l'unico grande esportatore verso il mercato UE. Le importazioni da altre fonti erano praticamente inesistenti. Poiché la Birac non fornisce nuovi elementi di prova al riguardo, la sua argomentazione è respinta.
- (42) Un utilizzatore che ha collaborato ha contestato l'analisi effettuata nel regolamento provvisorio relativa al crollo dei consumi e ha citato l'inchiesta antidumping sui tubi catodici per televisori a colori quale precedente per quanto riguarda la contrazione della domanda⁽¹⁾. Si afferma che in tale inchiesta una contrazione della domanda ha portato alla chiusura del procedimento. Pertanto non vi sono analogie tra il caso dei tubi catodici per televisori a colori e l'inchiesta attuale. Nel primo il consumo è crollato perché il prodotto in questione è stato sostituito da altri prodotti. Nell'inchiesta attuale invece la contrazione dei consumi è molto moderata (7 %, come indicato nei considerando 37 e 38 del regolamento provvisorio). Al riguardo si osserva anche che l'andamento dei consumi è stato ulteriormente trattato nei considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio, ma l'utilizzatore in questione non è stato in grado di fornire elementi di prova atti a confutare le conclusioni della Commissione. Tali obiezioni sono state pertanto respinte.
- (43) In considerazione di quanto finora esposto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 70 a 92 del regolamento provvisorio, secondo le quali il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato dalle importazioni oggetto di dumping.

⁽¹⁾ Decisione 2006/781/CE della Commissione (GU L 316 del 16.11.2006, pag. 18).

